

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1988
che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1596/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2935/88⁽⁴⁾, stabilisce a quali condizioni possono essere autorizzati ritiri preventivi;

considerando che, per la campagna 1988/1989, la produzione di mele è valutata a 7 093 000 t; che le prevedibili eccedenze rispetto ad una produzione di 6 200 000 t ammontano a 893 000 t; che i ritiri preventivi possono vertere al massimo soltanto sul 40 % di tale quantitativo, ovvero su 357 200 t;

considerando che occorre ripartire questo quantitativo tra i vari Stati membri proporzionalmente alle prevedibili eccedenze in ciascuno di essi per le varietà che possono beneficiare di questi ritiri;

considerando che i prezzi comunicati conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono stati, su diversi mercati rappresentativi della Comunità, sotto il prezzo di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori stabilite nel loro territorio a procedere a ritiri preventivi di mele nel corso della campagna 1988/1989.

Articolo 2

1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 357 200 t ripartite per Stato membro come sotto indicato:

Belgio:	12 300 t
Danimarca:	850 t
Germania:	25 700 t
Grecia:	21 200 t
Francia:	134 600 t
Irlanda:	750 t
Italia:	142 000 t
Lussemburgo:	100 t
Paesi Bassi:	11 700 t
Regno Unito:	8 000 t

2. I ritiri possono vertere unicamente sulle mele della categoria II delle varietà indicate in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 47.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Elenco delle varietà di mele che possono beneficiare dei ritiri preventivi**

Golden Delicious
Imperatore
Red Delicious e mutazioni
Stark Delicious
Starkcrimson
Black Stayman
Staymanred
Stayman Winesap
Richared
Macintosh Red
Bella di Boskoop
Delicious Pilafa
Granny Smith
Bramley's Seedling
Ingrid Marie
Glocken Apfel.
